

Delibera n° 86

Estratto del processo verbale della seduta del
30 gennaio 2026

oggetto:

LR 16/2023, ART 6, COMMI 28-32. BANDO 2026 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO DEL TERRITORIO REGIONALE AFFILIATE ALL'ENTE ITALIANO SPORT INCLUSIVI (EISI). ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) ed in particolare l'articolo 6, comma 28 che autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di promuovere e incentivare la pratica degli sport inclusivi in Friuli Venezia Giulia, a concedere contributi per l'attività sportiva alle associazioni e società sportive senza fine di lucro del territorio regionale affiliate all'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI);

Visti, altresì i seguenti commi dell'articolo 6 della citata legge regionale 16/2023:

- comma 29 che prevede che possono beneficiare dei contributi di cui al comma 28 le associazioni e società sportive del Friuli Venezia Giulia aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - a) essere senza finalità di lucro e costituite da almeno un anno;
 - b) essere affiliate all'EISI;
 - c) essere iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
 - d) avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
- comma 30 che definisce la misura dei contributi di cui al comma 28 nell'importo minimo di 5.000,00 euro e massimo di 20.000,00 euro. I contributi sono concessi:
 - a) nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono esclusivamente attività sportiva inclusiva;
 - b) nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono attività sportiva inclusiva in maniera non prevalente;
- comma 31 che definisce che i criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono stabiliti con bando adottato dalla Giunta regionale;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028.”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026);

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2026, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 30/12/2025 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che le risorse finanziarie destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 6, commi da 28 a 32 della legge regionale 16/2023, per l'esercizio 2026, ammontano ad euro 70.000,00;

Visto l'allegato schema di bando, predisposto a tale scopo per l'anno 2026, in applicazione della succitata normativa, dalla Direzione centrale cultura e sport– Servizio sport, e ritenuto di adottarlo;

Dato atto che le disposizioni dell'articolo 6, commi da 28 a 32 della legge regionale 16/2023 non stabiliscono il termine per la conclusione del procedimento relativo alla concessione dei contributi da esse previsti;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2000 nel quale si dispone che il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;

Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 5 commi 2 e 4 della legge regionale 7/2000, il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni ad eccezione dei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, il termine può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni e che, qualora il termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni;

Richiamati altresì i seguenti articoli della legge regionale 7/2000:

- articolo 6 che determina la decorrenza e la scadenza del termine;
- articolo 14, ai sensi del quale nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato il termine di conclusione dello stesso;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi degli articoli 5 e 6 della richiamata legge regionale 7/2000, stabilire il termine per la conclusione del procedimento di cui al citato articolo 6, commi da 28 a 32 della legge regionale 16/2023 a novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di contributo;

Richiamato l'articolo 6, comma 31 della legge regionale 16/2023 il quale stabilisce che i criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono stabiliti con bando adottato dalla Giunta regionale;

Ritenuto, altresì, per quanto sopra esposto di approvare il Bando nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. È adottato, ai sensi dell'articolo 6, commi da 28 a 32 della legge regionale 16/2023, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il << Bando per la concessione di contributi per l'attività sportiva delle associazioni e società sportive senza fini di lucro del territorio regionale affiliate all'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI) ai sensi dell'articolo 6, commi da 28 a 32, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Stabilità 2024). Bando 2026.>>.

2. Di fissare il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 6, commi da 28 a 32, della legge regionale 16/2023, in novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo.

La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE